

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3963}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIGLIA, BEMPORAD, ROMITA, SALVATORI,
REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, DI GIESI,
PANDOLFO**

Presentata il 23 luglio 1975

Riforma della scuola secondaria superiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — Della necessità e della urgenza di provvedere a riformare la scuola secondaria superiore si è detto e scritto tanto che sarebbe davvero accademica insistervi.

Tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno assunto l'impegno di definire questa materia ponendo contemporaneamente mano a « ritoccare » la scuola media di primo grado e a riprendere il discorso sull'università. È come dire, onorevoli colleghi, che i governi hanno tutti riconosciuto che i fermenti del mondo giovanile e, in relazione anche a quelli, l'esigenza di creare nuovi ordinamenti e nuove strutture per la scuola italiana hanno costituito, nell'ultimo decennio, aspetti diversi di una realtà sola. A questa realtà occorre guardare se si vuole evitare il peggio.

La riforma della scuola secondaria, dunque, è necessaria e urgente.

Anche sul piano tecnico-politico provvedervi è divenuto un punto d'onore per la classe politica, atteso che, con l'approvazione dei decreti delegati per la gestione democratica e sociale della scuola, la partecipazione delle varie componenti alla vita

della scuola fatalmente si trasformerebbe in una costante (e giustificata) contestazione se appunto non si ponesse mano alla riforma, anzi alle riforme, che sono ad un tempo il presupposto ed il completamento logico del generale impegno partecipativo sollecitato con i decreti delegati già richiamati.

La proposta di legge che presentiamo vuole essere un contributo offerto agli onorevoli colleghi affinché il dibattito sia il più articolato possibile, e serva a ricercare quelle soluzioni che meglio soddisfino le necessità della scuola italiana.

Ovviamente la riforma della fascia interessata dalla proposta deve saldarsi da un lato con altro provvedimento, pure urgente, che risolva i problemi rimasti aperti con la riforma della scuola media di primo grado, e dall'altro con un provvedimento davvero fondamentale: la riforma generale dell'ordinamento universitario.

Per quanto attiene alla fascia della scuola secondaria superiore, è noto che le soluzioni proposte sono varie e, in certo senso, alternative.

Un tentativo di dare una risposta coerente con le esigenze di rinnovamento e con

prospettive di armonizzazione delle nostre strutture e dei nostri ordinamenti con quelli delle più avanzate democrazie europee è stato compiuto dalla commissione presieduta dall'onorevole Biasini, le cui conclusioni hanno generato interpretazioni contrastanti e suscitato polemiche spesso pretestuose.

È tuttavia rilevante che i vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni, sia pure con sfumature di accenti che politicamente si possono agevolmente spiegare, hanno inteso riferirsi alle conclusioni della commissione Biasini come ad un punto fermo, come ad una indicazione.

A distanza di qualche anno bisogna riconoscere che il dibattito su questa materia non ha fatto molti passi avanti. Si può e si deve confermare che le conclusioni approvate dalla commissione Biasini contengono elementi capaci di dare il supporto a soluzioni « alternative », ma in ogni caso tutte le possibili soluzioni restano in un ambito ben definito.

Quando, ad esempio, si afferma che « ...la crisi del principio culturale ed educativo, le contraddizioni dello sviluppo quantitativo, il difficile adeguamento dell'istruzione ai mutamenti della società tecnologica e alle esigenze dello sviluppo della personalità, sono i nodi intorno ai quali si aggravigliano gli scottanti problemi di ordine sociale, culturale, psicologico, che impegnano da tempo la discussione pedagogica e che si avvertono oggi con nuova e più acuta sensibilità » certamente si pongono le premesse per motivare una riforma della scuola secondaria superiore (e forse di tutta la scuola!) che sia in grado di dare una valida risposta ai problemi di ieri e di oggi della società italiana.

Così si spiegano le esplicite proposte in favore del mondo giovanile, per una gestione democratica della scuola, per l'attuazione del principio del diritto allo studio. Così si spiega anche il preciso riferimento al danno che deriva da una gerarchizzazione dei tipi di scuola, quale appunto si registra ancora oggi e che la riforma è chiamata a fare cessare.

Dunque, onorevoli colleghi, non si parte da zero. Alle spalle c'è un sofferto dibattito culturale e c'è anche un documento che può avere ingenerato preoccupazioni in taluni settori e stati di esaltazione in altri, ma che, responsabilmente interpretato e utilizzato, può valere a tracciare quelle linee direttrici della riforma che, sia pure con una

certa gradualità nei tempi di attuazione, consentano finalmente alla scuola italiana di recuperare almeno parzialmente il tempo e le occasioni perduti.

La proposta di legge che viene sottoposta all'esame della Camera risponde alle cennate tendenze.

Volutamente si è rinunciato ad una codificazione di tipo napoleonico.

L'esperienza della legge di riforma dell'ordinamento universitario, la famosa numero 612, è stata utile a tale riguardo. Allora nella ricerca del perfezionismo e nella pretesa di disciplinare tutto per legge, si è perduto tempo prezioso e, quel che più conta, non si è raggiunto lo scopo, perché nel passaggio della proposta di legge da un ramo all'altro del Parlamento e per effetto dell'anticipato scioglimento delle Camere, gli sforzi del legislatore riformatore sono stati vanificati! E si dovrà ripartire da zero...

Questa volta si è pensato di proporre uno schema agile, snello, una specie di legge-quadro.

Ovviamente tale scelta implica la necessità di una delega, con le limitazioni di tempo e di materia e con le indicazioni dei criteri ispiratori che la norma costituzionale a tale riguardo prescrive.

Se questo è lo strumento che si propone per realizzare nei tempi brevi la riforma, sembra ragionevole illustrare i criteri della proposta.

Essi sono coerenti con le indicazioni del documento Biasini. Ed infatti la scuola riformata dovrà essere « unitaria », con una articolazione di indirizzi che siano in grado di soddisfare la domanda di istruzione dei giovani in vista della loro partecipazione alla vita sociale, e nella qualità di cittadini ed in quella di lavoratori.

Le diverse attitudini, la varietà degli interessi, le naturali personali capacità dei giovani dovranno tutte essere rispettate. A tanto provvedono appunto i numerosi indirizzi nei quali si articolerà la scuola secondaria superiore.

L'unitarietà, dunque, non comporterà unicità dell'itinerario formativo, come frettolosi commentatori della Biasini hanno ritenuto di dedurre, ma soltanto la fine della gerarchizzazione dei tipi di scuola.

La prevista varietà degli indirizzi, tutti quinquennali, servirà la causa di una specificazione di studi da correlare all'orientamento.

Cade anche la polemica artificiosa sulla deprofessionalizzazione della scuola secondaria superiore.

Infatti, in ciascun indirizzo, a fianco degli studi rientranti nella cosiddetta area comune, sono previste attività rientranti nella cosiddetta area opzionale. E sarà questa area, via via crescente, a caratterizzare la prima fase di formazione professionale dei giovani.

Ma la vera istruzione professionale non potrà non spettare alle Regioni, nel rispetto del precetto costituzionale.

La prevista elevazione dell'obbligo scolastico a 16 anni costituisce un secondo elemento qualificante della proposta di legge. La scelta operata mira a portare la nostra legislazione al passo con quelle delle democrazie europee più avanzate e, comunque, data la collocazione politica dei proponenti, mira a tradurre in sede nazionale indirizzi di politica scolastica che in sede internazionale sono stati ritenuti i più idonei a garantire una effettiva eguaglianza di trattamento, eliminando discriminazioni precoci e socialmente ingiuste.

La scelta operata spiega anche perché per i primi due anni del corso quinquennale della scuola secondaria superiore è prevista una maggiore presenza delle attività dell'area comune rispetto a quelle dell'area opzionale.

Ma il rapporto tra le attività delle due aree si rovescia in seguito, cioè a partire dal terzo anno, fino a prevedere che al quinto anno le attività dell'area opzionale costituiscano i due terzi di tutte le attività.

Particolari disposizioni sono previste per i lavoratori studenti, sia per quanto attiene all'organizzazione di corsi normali pomeridiani o serali, « riservati » appunto ai lavoratori studenti, e sia per quanto attiene alla prevista organizzazione di « corsi di recupero » e di preparazione ad esami di idoneità per quei lavoratori studenti che intendessero rientrare nella scuola e volessero appunto prepararsi per realizzare tale proposito.

Ed è a questo punto che si è ritenuto necessario riprendere il discorso del rapporto tra scuola statale e scuola non statale.

La proposta di consentire che gli esami di idoneità si svolgano soltanto presso le scuole statali tiene conto di quanto è avvenuto e sta avvenendo nel nostro paese. Chiudere gli occhi di fronte allo spettacolo offerto da talune scuole legalmente ricono-

sciute sarebbe atto di tale gravità da giustificare, in taluni settori della pubblica opinione, una critica verso il Parlamento.

La scuola non statale ha pieno diritto di cittadinanza nel nostro paese non soltanto perché è garantita dalla norma costituzionale, ma anche perché essa può assolvere compiti che forse la scuola statale non saprebbe e non potrebbe. I rigidi ordinamenti della scuola statale, infatti, talora costituiscono un ostacolo difficile a sormontare per realizzare iniziative che invece più facilmente possono essere intraprese da scuole non statali.

Ciò detto, e dato quindi atto alla scuola non statale del ruolo che può svolgere, se crede, nel nostro paese, non si può non protestare contro il malcostume dilagante che ha portato molte scuole non statali a fare concorrenza alle scuole statali giocando al ribasso, in danno della spendibilità dei titoli di studio, con la pratica delle promozioni assicurate a mezzo di esami di idoneità che sono semplicemente scandalosi!

Migliaia di giovani (e di non giovani) ottengono per tale via ciò che non avrebbero mai ottenuto presso una scuola statale per quanto declassificata possa essere: recuperare in pochi mesi di studio — si fa per dire — anni di corsi normali.

Si potrà dire che i corsi di recupero sono assai spesso tenuti da altre scuole; ma è risaputo che i veri proprietari di queste ultime sono i gestori delle scuole legalmente riconosciute e che, comunque, gli esami di idoneità presso le scuole legalmente riconosciute hanno un esito positivo già scontato in partenza!

Ora è di tutta evidenza che il dilagare di questo fenomeno ha dato vita all'unica fiorente industria del nostro paese e non torna di nessun vantaggio riportare il « fatturato » presunto di tali attività secondo il calcolo della stampa più qualificata.

Ma un esempio potrà valere a spiegare gli aspetti quantitativi di certe attività di queste scuole. In un'area metropolitana che serve una popolazione di circa 250.000 cittadini, neppure uno dei giovani interessati a sostenere esami di idoneità ha presentato domanda ad una scuola statale, mentre la scuola legalmente riconosciuta ha esaminato varie centinaia di candidati!

I risultati degli esami? Scontati. Né si deve tacere dello scandalo che porta annualmente giovani da regioni lontane a sedi di esami, ovviamente di scuole legalmente riconosciute, ove l'esito è scontato...

Queste migrazioni interne, costose, sono uno schiaffo ai giovani di famiglie che non sono in condizione di pagare o costringono queste famiglie a sacrifici davvero notevoli per fronteggiare situazioni di carattere così straordinario.

E tutta questa macchina infernale è stata favorita involontariamente da una circolare ministeriale che prevede il nulla osta affinché coloro che hanno superato esami di idoneità presso scuole legalmente riconosciute frequentino l'anno successivo presso altre scuole, fossero anche statali, eludendo in tal modo il previsto obbligo di frequenza per almeno un anno presso le scuole legalmente riconosciute. Insomma queste scuole diventano un passaggio obbligato per chiunque voglia essere miracolato.

E questo spiega il fenomeno della partecipazione agli esami di maturità di candidati che, formalmente in possesso di idoneità all'ultima od alla penultima classe, in realtà rappresentano (l'espressione non vuole essere offensiva) il campionario più vario dell'analfabetismo.

Che valore abbiano poi le statistiche sui risultati degli esami di maturità a riguardo dei candidati privatisti è argomento che, date le premesse, meriterebbe un discorso amaro.

Con la riforma si deve restituire la scuola non statale alla sua nobile funzione, facendole riprendere il ruolo che in verità molte scuole non statali non hanno mai abbandonato. E si tratta di un ruolo esaltante.

Spariranno, e questo è auspicabile, molte scuole non statali che hanno vissuto di espedienti, attivandosi in quest'industria della dispensa delle idoneità.

Altro punto qualificante della proposta di legge riguarda la riforma degli esami di maturità.

La proposta tiene presenti le conclusioni alle quali è pervenuta la commissione *ad hoc* che fu nominata dal Ministero della pubblica istruzione a seguito di un voto del Senato della Repubblica.

Sugli esami di maturità c'è abbondante letteratura. Provvedere a riformarli è assolutamente necessario.

Le prove scritte devono essere tre e non due.

In relazione all'indirizzo di studio dei candidati due prove scritte devono vertere, rispettando nei contenuti il carattere della interdisciplinarietà, sulle attività opzionali, cioè caratterizzanti l'indirizzo di studio.

I colloqui vanno ristrutturati. Oggi vertono su due materie, delle quali una indicata dal candidato. Ma si sa che in tantissime scuole è invalso l'uso, certamente illegittimo, di utilizzare il membro interno per ottenere dalla commissione che la seconda materia sia quella voluta dal candidato. In tal modo il colloquio, di fatto, verte su due materie scelte entrambe dal candidato.

Tutto il resto è noto. Lo studio di fondamentali discipline che non sono oggetto delle prove di esame è abbandonato. Così è per la storia, per la matematica nella maggior parte delle scuole, per la geografia, ecc.

Quanto poi ai giudizi analitici formulati dai docenti, essi raramente sono veritieri e, quando lo sono, sono di difficile interpretazione.

Insomma tutto è da rivedere. Per questo anche il colloquio deve servire a consentire alla commissione di accertare la maturità.

È anche previsto che l'età minima per sostenere gli esami di maturità debba essere elevata da 18 a 19 anni, e questo per un trattamento di giustizia verso i giovani che frequentano regolarmente il corso di studi.

È anche previsto che i candidati dichiarati non maturi e non idonei alla frequenza della 5ª classe non possano, venti giorni o poco più dopo tale giudizio pronunciato da una commissione di maturità, presentarsi a sostenere gli esami di idoneità presso altre scuole, che sono ovviamente sempre quelle, tra le scuole legalmente riconosciute « che dicono sempre sì ».

Il discredito che si riversa sulla scuola statale conservando questi assurdi giuridici è enorme e dunque bisogna provvedere.

Ancora un punto qualificante. Riguarda l'accesso all'università.

La proposta tiene conto delle risultanze della commissione Biasini, anche se in qualche modo se ne allontana.

La legge n. 910 che ha liberalizzato gli accessi alla università è stata oggetto di molte critiche ed oggi, anche da sinistra, viene richiesto un provvedimento che, salvando lo spirito liberalizzatore della citata legge, in pratica ne annulli gli effetti negativi che sono stati talora registrati.

Si chiede che l'accesso all'università sia libero a condizione che i corsi universitari prescelti risultino coerenti con il particolare indirizzo di studio seguito nella scuola secondaria superiore.

A chi ritiene che la soluzione proposta costituisca un ritorno al passato va osservato

che la realtà è profondamente diversa. La nuova scuola secondaria non porrà i diversi indirizzi su piani diversi, ma a tutti darà la stessa dignità. Il privilegio, per esempio, dei maturati del liceo classico non ci sarà. Ogni indirizzo potrà dare accesso libero a determinati corsi di laurea coerenti con le scelte già operate.

È anche riconosciuto il diritto, per chi voglia iscriversi ad un corso di laurea, non coerente con l'indirizzo di studi della scuola secondaria superiore, di realizzare tale aspirazione; ma per siffatta evenienza è prevista la preventiva frequenza di un corso *ad hoc* che, per non essere una burlatta, non potrà durare meno di sei mesi.

A tale riguardo la proposta tiene presente che un corso di durata inferiore non servirebbe e risulterebbe di difficile, se non impossibile, organizzazione perché dovrebbe svolgersi nei mesi da agosto ad ottobre!

Ed infine qualche riferimento agli strumenti di attuazione.

È prevista la costituzione di una commissione nazionale mista di 36 membri, dei quali venti parlamentari e 16 esperti cooptati dalla rappresentanza parlamentare.

Tale commissione è tenuta a svolgere, avvalendosi di personale qualificato messo a disposizione in posizione di comando presso il Ministero della pubblica istruzione, tutta la attività intesa a definire il numero degli indirizzi, i contenuti delle attività comuni, di quelle opzionali, di quelle elettive. Deve anche risolvere tutti quei problemi che attengono strettamente alla individuazione delle coerenze dei corsi di scuola secondaria con i corsi universitari. La commissione formulerà, dunque, su tali materie concrete proposte al Ministro della pubblica istruzione che dovrà in seguito provvedere all'adozione dei provvedimenti formali.

Ma la commissione dovrà svolgere anche altri compiti, previsti dalla proposta di legge, e su questi potrà formulare richieste al Ministro che dovrà provvedere con iniziative di legge ordinaria.

Infine la commissione dovrà riferire al Parlamento sui risultati verificati nel primo biennio.

Norme particolari sono previste, in via transitoria, per quelle scuole che attualmente non hanno un corso quinquennale di studi.

Onorevoli colleghi, le linee essenziali della proposta di legge sono state tracciate.

Esse evidenziano, da un lato, la sentita necessità ed urgenza della riforma e sottolineano anche l'indirizzo aperto, democratico, progressista che la nuova scuola dovrà avere per rispondere alla mutata e mutevole richiesta della società; dall'altro, la necessità e la urgenza che abbiano a cessare fenomeni di malcostume ed anche di speculazione che hanno caratterizzato la tormentata vita della scuola italiana in questi ultimi anni, e che la coscienza vigile del Parlamento deve saper fronteggiare.

Alla maggiore apertura verso i giovani deve infatti accompagnarsi una più rigorosa e responsabile salvaguardia del valore legale dei titoli di studio.

E se la prima esigenza si soddisfa garantendo il diritto allo studio e facendone l'abito nuovo della società di domani, la seconda si soddisfa restituendo, con il concorso di tutte le forze politiche, ma innanzi tutto con il concorso delle forze democratiche e progressiste, serietà vera agli studi affinché i giovani ne traggano tutti i vantaggi, e come cittadini e come lavoratori. E tale scelta, dunque, comporta anche l'adozione di misure atte a stroncare ogni speculazione ed ogni commercio, ovunque e comunque.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

La scuola secondaria superiore è aperta a quanti hanno conseguito il diploma di licenza media.

La scuola secondaria superiore si propone di promuovere:

il pieno sviluppo della personalità dei giovani stimolandone le capacità critiche;

l'orientamento e la preparazione professionale di base che favorisca l'ingresso nel mondo del lavoro;

la maturazione culturale necessaria per proseguire negli studi di istruzione superiore;

una più ricca formazione umana e sociale dei cittadini in vista di una loro attiva partecipazione alla vita dello Stato democratico.

ART. 2.

(Carattere e durata).

La scuola secondaria superiore ha carattere unitario ed una durata quinquennale.

ART. 3.

L'obbligo scolastico è elevato sino al compimento del 16° anno di età.

La frequenza del primo biennio della scuola secondaria superiore è gratuita. Al termine del primo biennio gli alunni ricevono un attestato di frequenza e di profitto, valido anche per l'iscrizione ai corsi di formazione professionale.

ART. 4.

(Diritto allo studio).

Particolari forme di assistenza saranno stabilite in favore degli alunni di disagiate condizioni economiche.

Tali forme dovranno essere definite in modo da assicurare — partendo dai corsi di istruzione obbligatoria — la piena attuazione del diritto allo studio.

Allo scopo di decentrare e di razionalizzare le funzioni relative all'assistenza scolastica le Regioni possono delegare ai distretti scolastici:

a) i compiti di accertamento delle condizioni che legittimano l'assistenza;

b) la determinazione di massima degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi.

ART. 5.

(Lavoratori studenti).

Nella scuola secondaria superiore, allo scopo di rendere effettivo il diritto dei lavoratori studenti alla frequenza dei corsi, sono istituiti corsi pomeridiani e serali riservati ai lavoratori studenti.

Ogni corso deve avere almeno 15 e non più di 25 studenti.

Quando il numero dei richiedenti sia inferiore al minimo richiesto, si provvede ad organizzare il corso, o i corsi, accorpando le domande presentate a più scuole dello stesso distretto.

In ogni caso in ciascun distretto scolastico devono essere organizzati corsi per lavoratori studenti che rendano effettivo il loro diritto alla frequenza, anche a prescindere dal numero delle iscrizioni.

La scuola secondaria superiore, nell'ambito distrettuale, allo scopo di favorire i lavoratori che intendano riprendere gli studi nei corsi normali, organizza corsi di recupero di preparazione agli esami di idoneità.

Per l'organizzazione dei corsi normali riservati ai lavoratori studenti, nonché per l'organizzazione dei corsi di recupero e di preparazione agli esami di idoneità riservati ai lavoratori, saranno disposte le necessarie provvidenze con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 6.

(Struttura della scuola secondaria superiore).

Le attività scolastiche della scuola secondaria superiore sono:

- attività comuni;
- attività opzionali o di indirizzo;
- attività elettive;
- educazione fisica e sportiva.

ART. 7.

(Attività comuni).

Le attività comuni concernono attività di insegnamento od esercitazioni ed occupano nei primi due anni della scuola secondaria superiore non meno di due terzi del tempo dedicato alle attività didattiche.

A partire dal terzo anno, le attività comuni diminuiscono in quanto maggior tempo è dedicato, secondo i rispettivi piani di studio, alle attività opzionali o di indirizzo.

L'area comune comprende componenti linguistico-letterarie, storico-sociali, matematico-naturalistiche, scientifico-tecnologiche.

In tale area è obbligatorio l'insegnamento di una lingua straniera.

ART. 8.

(Attività opzionali o di indirizzo).

Le attività opzionali o di indirizzo costituiscono nel primo anno della scuola secondaria elementi, non vincolanti, per l'orientamento degli alunni.

Dette attività occupano nel primo anno un terzo del tempo dedicato alle attività didattiche. Negli anni successivi le attività opzionali aumentano in quanto tendono ad assecondare, in armonia con le scelte effettuate dagli alunni, la formazione professionale di base.

Nell'ultimo anno le attività opzionali occupano almeno due terzi del tempo dedicato alle attività didattiche.

Particolari disposizioni, la cui emanazione competerà al Ministro della pubblica istruzione, disciplineranno il diritto degli alunni a cambiare indirizzo.

Tali cambiamenti, tuttavia, dovranno essere agevolati nei primi due anni proprio in vista di una canalizzazione degli alunni che rispetti il loro orientamento, mentre saranno subordinati a procedure più rigorose a partire dal terzo anno in avanti, e ciò per garantire una giusta valutazione del momento formativo professionale di base.

ART. 9.

(Attività elettive).

Le attività elettive sono deliberate dal consiglio di istituto tenuto conto delle richieste degli studenti e del parere non vincolante espresso dal collegio dei docenti.

Esse hanno la finalità di arricchire la formazione umana e culturale degli studenti. Lo svolgimento di tali attività ha luogo fuori dell'orario delle lezioni.

ART. 10.

(Educazione fisica e sportiva).

L'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva è obbligatorio. Essa è parte integrante dell'educazione e formazione dei giovani anche ai fini della loro efficienza psicofisica e della tutela della loro salute.

L'insegnamento avverrà in stretto collegamento con i servizi medici e psicopedagogici a disposizione della scuola.

ART. 11.

(Istruzione artistica e musicale).

Avuto riguardo alla natura degli indirizzi di studio che concernono l'istruzione artistica e quella musicale l'area opzionale in detti corsi è da stabilire in misura sufficiente a soddisfare le esigenze affatto particolari sia dell'insegnamento come dell'apprendimento che in detto indirizzo si manifestano sin dal primo anno del corso.

ART. 12.

(Progressione negli studi).

La progressione negli studi è subordinata al giudizio favorevole riportato dagli studenti in tutte le attività dell'area comune e di quella opzionale.

È vietata l'accelerazione nella progressione degli studi, fatta eccezione per gli alunni che frequentino il penultimo anno del corso quinquennale e che abbiano riportato un giudizio di eccellenza di merito in tutte le discipline.

In tale ipotesi è consentito agli alunni di anticipare gli esami di maturità.

ART. 13.

(Esami di idoneità).

A partire dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della presente legge, gli esami di idoneità potranno essere sostenuti soltanto presso scuole statali.

L'attività delle scuole pareggiate e delle scuole legalmente riconosciute è pertanto limitata alla organizzazione dei corsi normali di studio per la popolazione scolastica che desidera frequentarli.

È fatto divieto ai gestori di scuole legalmente riconosciute di organizzare corsi di recupero agli esami di idoneità.

Nei confronti dei contravventori il Ministro della pubblica istruzione è legittimato a revocare il decreto di riconoscimento.

ART. 14.

*(Indirizzi formativi
della scuola secondaria superiore).*

La scuola secondaria superiore si articola nei seguenti gruppi di indirizzi:

- a) giuridico-amministrativo; amministrativo-economico-aziendale;
- b) letterario classico e linguistico moderno;
- c) fisico-matematico; scientifico-tecnologico;
- d) artistico e musicale.

In ciascun distretto scolastico, di massima, deve essere assicurata la presenza di tutti gli indirizzi. Quando l'amministrazione scolastica non risulti in grado di assicurare la presenza di tutti gli indirizzi, particolari accorgimenti saranno definiti dal consiglio provinciale scolastico per garantire che la globalità degli indirizzi formativi sia almeno presente in due distretti vicini.

In tale ipotesi l'amministrazione provvede a garantire un adeguato servizio di trasporto degli studenti.

Per dare attuazione al contenuto della presente norma gli istituti di istruzione secondaria potranno essere accorpati nell'ambito territoriale rappresentato dal distretto scolastico.

ART. 15.

(Esami di maturità).

A conclusione del corso quinquennale di scuola secondaria superiore, tutti gli studenti che abbiano frequentato il corso ed abbiano ottenuto un favorevole giudizio di ammissione da parte dei consigli di classe hanno titolo a sostenere gli esami di maturità.

Possono altresì sostenere gli esami di maturità i cittadini che abbiano compiuto il

19° anno di età e risultino in possesso della licenza media.

La commissione di maturità può indicare in caso di denegata maturità, il numero delle discipline che il candidato non maturo dovrà ripetere l'anno successivo.

Se le deficienze riscontrate riguardano le discipline dell'area opzionale, il candidato dovrà ripetere tutte le prove di esame.

Il candidato privatista dichiarato non maturo non può, nello stesso anno scolastico, sostenere esami di idoneità a classi inferiori.

ART. 16.

(*Prove di esame*).

Le prove di maturità sono:

tre prove scritte, o scritto grafiche;
un colloquio.

La prima prova scritta, comune a tutti gli indirizzi, consiste nella trattazione di un tema scelto in una rosa di quattro.

Le altre due devono essere a carattere interdisciplinare, diverse per i vari indirizzi di studio, e finalizzate a consentire un reale accertamento dei livelli di preparazione specifica dei candidati.

Il colloquio, partendo dalla discussione degli elaborati, deve consentire alla commissione di valutare la personalità scolastica del candidato, anche sulla base del *curriculum*.

Il colloquio verte su almeno tre discipline, ma può allargarsi a tutte le discipline dell'ultimo anno di studi.

Sono fatte salve, in quanto non incompatibili con la presente legge, tutte le altre disposizioni vigenti in materia di esami di maturità.

ART. 17.

(*Sbocchi*).

Lo studente in possesso del diploma di maturità ha diritto:

a) ad iscriversi ad un corso di laurea coerente con l'indirizzo degli studi secondari compiuti;

b) a frequentare corsi di specializzazione professionale di durata variabile che

sono organizzati dalle regioni in attuazione di un piano annuale approvato dai consigli regionali;

c) a sostenere gli esami di Stato per l'esercizio di arti o professioni, quando essi siano richiesti dalla legislazione vigente.

ART. 18.

(Iscrizioni a corsi universitari non coerenti con l'indirizzo di studi della scuola secondaria superiore).

Coloro che in possesso di diploma di maturità intendano iscriversi a corsi di istruzione superiore non coerenti con l'indirizzo di studio della scuola secondaria superiore devono frequentare appositi corsi di preparazione della durata di sei mesi.

Al termine del corso dovranno sostenere un esame, il cui esito favorevole costituisce titolo per l'iscrizione al corso universitario prescelto.

I corsi di cui al presente articolo sono organizzati dalle università ed i programmi di studio sono fissati su scala nazionale dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 20.

ART. 19.

(Attuazione della riforma).

L'attuazione della riforma prevista dalla presente legge avrà inizio il 1° ottobre dell'anno successivo a quello della sua approvazione.

L'attuazione avrà carattere graduale, con la istituzione delle classi prime della scuola secondaria unitaria in luogo delle classi tradizionali.

Negli anni successivi, con la gradualità di una classe ogni anno, la riforma tenderà a sostituire le classi dei tradizionali corsi con quelle della scuola unitaria, articolata nei suoi vari indirizzi, e così fino al termine del quinquennio.

ART. 20.

(Commissione nazionale mista).

È istituita una Commissione nazionale composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai rispettivi Presidenti del Senato e della Camera dei deputati e da sedici esperti cooptati dalla rappresentanza parlamentare la

quale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovrà:

formulare proposte intese a definire il numero, gli itinerari formativi e i programmi dei diversi indirizzi della scuola secondaria superiore;

formulare proposte per definire procedure che disciplineranno i cambiamenti di indirizzo;

formulare proposte di definizione della coerenza tra indirizzi della scuola secondaria superiore e corsi universitari; nonché proposte sui contenuti dei corsi integrativi per i maturati che intendano iscriversi a corsi universitari non coerenti con l'indirizzo della scuola secondaria superiore;

formulare ogni altra proposta atta a definire i programmi di attuazione della riforma.

La Commissione potrà avvalersi di personale tecnico, direttivo e docente dipendente dal Ministero della pubblica istruzione e di esperti, la cui opera sarà ritenuta necessaria per la soluzione di tutti i problemi connessi ai compiti già indicati.

Il personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione per tutto il tempo che dedicherà ai lavori della Commissione sarà collocato in posizione di comando.

La Commissione, che sarà presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da persona delegata, resterà in carica due anni per verificare i risultati delle soluzioni adottate. Al termine dei lavori essa redigerà una relazione che sarà inviata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

ART. 21.

(Delega).

Sulla base delle proposte formulate dalla commissione di cui all'articolo 20, entro il termine di sei mesi dall'approvazione della legge, con propri decreti il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla attuazione della riforma.

Per ogni successiva iniziativa si provvederà con legge ordinaria.

ART. 22.

(Abrogazione norme incompatibili).

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le norme che con essa risultino incompatibili.

ART. 23.

(Norma transitoria).

Con l'entrata in vigore della presente legge tutti gli istituti o scuole attualmente esistenti e che non hanno la durata quinquennale si trasformeranno in scuole od istituti della nuova scuola unitaria quinquennale.

Pertanto gli alunni delle classi seconde e terze di dette scuole e istituti dovranno proseguire gli studi fino al compimento del quinquennio rispettando programmi, orari ed itinerari formativi che saranno definiti a seguito di proposte formulate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 20.

ART. 24.

(Norma finanziaria).

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario in corso, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo di spesa « Provvedimenti legislativi in corso » compresi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.